



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**Capitaneria di Porto di Livorno**

Ordinanza n. \_\_\_\_ / 2020

**Argomento:** Comune di Pisa – Lavori di rifioritura della scogliera Nord del porto di Pisa.

**Committente:** Boccadarno Porto di Pisa S.p.A. con sede a Pisa, in via Meucci n.24;

**Ditta esecutrice:** Sub Mariner S.r.l. con sede a La Spezia, in Viale San Bartolomeo n. 777/D;

**Direttore lavori:** Michele MAGRI;

**Periodo:** 30/04/2020 – 14/05/2020

Il Capo del Circondario Marittimo di Livorno:

- VISTA** la propria Ordinanza n. 22/2020 in data 19/03/2020 con cui si è reso noto che la Sub Mariner S.r.l. avrebbe effettuato, nel periodo compreso tra il 23/03/2020 ed il 06/04/2020, interventi di rifioritura della scogliera Nord del porto di Marina di Pisa;
- VISTA** l'istanza della Boccadarno Porto di Pisa S.p.A. acquisita al protocollo n. 12471 in data 03.04.2020 con la quale è stata richiesta la proroga dei lavori fino alla data del 29/04/2020;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 24/2020 in data 05/04/2020 con cui si è stata prorogata la validità dell'Ordinanza n.22/2020 fino al giorno 29/04/2020;
- VISTA** l'istanza della Boccadarno Porto di Pisa S.p.A. acquisita al protocollo n. 14596 in data 27/04/2020 con la quale è stata richiesta una ulteriore proroga dei lavori fino alla data del 14/05/2020 a causa di una avaria al mezzo navale impegnato nelle operazioni;
- VISTE** le Norme Internazionali per la Prevenzione degli abbordi in mare del 1972 (COLREG 1972) rese esecutive con la Legge 21/12/1977 n. 1085;
- VISTI** gli articoli 17, 30 e 1112 del Codice della navigazione, nonché, l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli atti d'ufficio;
- RITENUTO** necessario, pertanto, emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai soli fini di sicurezza della navigazione, disciplinino temporaneamente la navigazione nella zona di mare interessata dai lavori in argomento.

**ORDINA**

**Articolo 1**

L'ordinanza 22/2020 è prorogata fino al giorno 14/05/2020.

**Art. 2 Sanzioni**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/livorno](http://www.guardiacostiera.gov.it/livorno).

Livorno, li 28/04/2020

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO  
 Contrammiraglio (CP) Giuseppe TARZIA